

---

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 gennaio 2011, n. 2/R

**Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”), in materia di diritto allo studio universitario.**

(Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, , del 12.01.2011 )

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

### **PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con legge 30 luglio 2010, n.122, e in particolare l'articolo 6, comma 2;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 Ottobre 2010;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2010, n. 901;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 17 novembre 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 1145.

Considerato quanto segue:

1. la previsione contenuta nell'articolo 56 del d.p.g.r. 47/R/2003, relativa al Presidente dell'Azienda per il diritto allo studio universitario, non contempla la supplenza in caso di cessazione anticipata dall'incarico per qualsiasi motivo, nelle more della sua sostituzione ad opera dell'articolo 17 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

2. occorre, pertanto, individuare il soggetto che esercita le funzioni di Presidente nelle more della sua sostituzione ad opera del predetto articolo 17 della l.r. 5/2008, onde non creare soluzioni di continuità nell'attività dell'Azienda per il diritto allo studio universitario;

---

3. occorre modificare l'articolo 59 del d.p.g.r. 47/R/2003 in modo da renderlo coerente con la medesima disposizione del d.l.78/2010, ove stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali e la titolarità dei medesimi ad enti che ricevono contributi pubblici è onorifica e può dare luogo solo al rimborso spese, se previsto, stabilendo, inoltre, il limite massimo dell'importo dei gettoni di presenza in euro 30,00 a seduta ;

si approva il seguente regolamento

*Art. 1*

*Modifiche all' articolo 56 del d.p.g.r. 47/R/2003*

omissis (1)

*Art. 2*

*Sostituzione dell' articolo 59 del d.p.g.r. 47/R/2003*

omissis (1)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

---

**Note**

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R.